

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2171

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DAMI

Presentata il 20 maggio 1960

Integrazione dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, recante disposizioni per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, prevede la estensione delle facilitazioni fiscali contemplate nella stessa ai comuni dichiarati montani agli effetti della applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991. Senonché il Ministero delle finanze, richiamandosi ai commi precedenti del suddetto articolo, ritiene, in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso Comitato dei Ministri per le zone depresse, che le facilitazioni non vadano applicate ai territori montani situati nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, il che costituisce un'assurda discriminazione.

Infatti esistono territori montani riconosciuti tali agli effetti della applicazione della legge 991 e situati in comuni superiori a diecimila abitanti in cui la disoccupazione e la miseria sono ancora più gravi che nei territori montani compresi nei comuni di popolazione inferiore.

In tal modo si verifica, tra l'altro, che, non solo zone montane tra le più depresse non fruiscono di alcuna facilitazione rispetto ad altre che lo sono egualmente o addirittura in minor grado, ma vedono aumentare la miseria e la disoccupazione per il fatto stesso che in zone contermini (solo perché appar-

tenenti a comuni inferiori a diecimila abitanti) vengono concesse esenzioni fiscali che facilitano l'afflusso verso di esse anche di quegli scarsi capitali e di quelle modeste risorse che altrimenti sarebbero state impiegate sul posto.

Infine, anche ammesso e non concesso che l'appartenenza dei territori montani a comuni superiori a diecimila abitanti costituisca di per sé una tale condizione di favore da sconsigliare l'estensione delle provvidenze ricordate, vi sono comuni i quali, per il solo fatto che nel censimento del 1951 risultarono superiori a diecimila abitanti, sono esclusi dalle facilitazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 635, anche se, per lo spopolamento successivo, hanno oggi una popolazione inferiore a tale cifra.

Concludendo, da qualunque punto di vista si guardi la questione, non vi è dubbio che le facilitazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 635 debbano, per evidenti ragioni di equità e di opportunità, essere estese anche ai territori montani riconosciuti tali agli effetti della legge n. 991 e che siano situati nei comuni superiori ai diecimila abitanti.

Vi raccomandiamo, pertanto, l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO

Le provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, devono ritenersi estese ai territori montani riconosciuti tali agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, anche se situati in comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti.